

Un coordinamento sulle imposte per moda, alimentare e logistica

Fisco, accordi Italia-Usa

In crescita le procedure tra amministrazioni

DI ROSA BIANCOLLIE
FRANCESCO SPURIO

Crescono gli accordi bilaterali sul transfer pricing tra Usa e Italia. In crescita anche gli accordi bilaterali tra le due amministrazioni fiscali. Il settore maggiormente interessato è la moda, seguito da alimentare e logistica. L'autorità fiscale americana ha da poco pubblicato il report 2023 relativo agli accordi bilaterali preventivi sui prezzi di trasferimento da cui emerge che il 6% delle istanze bilaterali presentate nel 2022 riguardano transazioni tra Italia e Stati Uniti e tra quelli conclusi l'Italia si pone al sesto posto dopo Giappone, Canada, India, Svizzera e Corea del sud. L'amministrazione americana ha poi fornito maggiori dettagli sui rapporti con l'amministrazione italiana nel corso del convegno organizzato dall'Assonime e dall'Agenzia delle entrate lo scorso 27 marzo in cui è emerso che nel 2022 sono state presentate 11 istanze bilaterali e conclusi 8 accordi (Bapa, accordi preventivi per le imprese con attività internazionale) (dato record che supera quello del 2018 pari a 7). Entrando nel merito degli accordi sottoscritti la parte importante riguarda il mondo della moda

BAPA ITA US	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Conclusi	0	7	2	2	1	8	20
Istanze	5	3	10	7	9	11	45
Aperte	8	13	9	17	22	30	

(24 accordi che costituiscono il 45% degli accordi conclusi ad oggi) seguito dall'alimentare (13%) e dalla logistica (11%). Aldilà dei numeri comunicati risulta di assoluto rilievo il rafforzamento del rapporto tra le due amministrazioni che negli anni si è consolidato portando ad una significativa riduzione dei tempi di sottoscrizione degli accordi grazie all'utilizzo da una parte di analisi di benchmark settoriali condivise e dall'altra lo sviluppo di modelli di accordi standard utilizzati in modo modulare in funzione delle transazioni oggetto dell'accordo e del contribuente coinvolto. Forniti anche alcuni dati relativi alle procedure amichevoli (MAP) cresciute in questi anni, dai 9 casi del 2017 alle 11 del 2022 con un picco massimo di 26 nel 2020. Nel corso dell'evento l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune statistiche sulle procedure italiane complessive che hanno visto crescere in modo significativo il numero di accordi conclusi che sono passati dai 49

(di cui 43 unilaterali e 6 bilaterali) del 2016 ai 186 (117 unilaterali e 69 bilaterali) del 2022. Da notare che le istanze bilaterali diminuite nel 2021 (35 da 59 dell'anno precedente), a seguito dell'introduzione di una commissione per accedere al regime, sono tornate ad aumentare nel 2022 raggiungendo un numero di istanze pari a 55. È aumentato anche l'utilizzo delle procedure amichevoli per eliminare la doppia imposizione che sono passate dalle 395 in corso nel 2017 alle 711 del 31 dicembre 2022. Allo stesso tempo l'Agenzia delle entrate ha fatto uno sforzo nel ridurre il numero di procedure aperte: si può osservare che il numero di procedure concluse sono passate dalle 48 del 2017 (il 16% delle procedure aperte all'inizio dell'anno) a 239 del 2022 (35% delle procedure aperte all'inizio dell'anno). Il medesimo sforzo è stato fatto per gli APA unilaterali e bilaterali con un numero di procedure chiuse nel 2022 maggiori delle istanze presentate nello

stesso anno, 117 accordi unilaterali conclusi contro 48 istanze presentate e 69 accordi bilaterali conclusi contro 55 istanze presentate. La conclusione che si può trarre da questa rappresentazione è che gli strumenti per gestire fattispecie complesse di fiscalità internazionale quali gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e le procedure amichevoli vengono utilizzati con sempre maggior frequenza da parte dei contribuenti che si pongono l'obiettivo di eliminare o almeno ridurre il rischio di pagare le imposte sulla medesima base imponibile in due giurisdizioni diverse. L'amministrazione italiana ha risposto a questa richiesta incrementando gli sforzi per raggiungere un maggior numero di accordi con le amministrazioni estere, con alcune in particolare come gli Stati Uniti, tuttavia ci sono ancora un numero significativo di procedure aperte che necessitano di un ulteriore sforzo da parte dell'Agenzia delle entrate.

© Riproduzione riservata

PIANO YELLEN

Al fisco Usa 80 mld in 10 anni

Agenzia delle entrate Usa (Irs), piano di investimenti da 80 miliardi di dollari in 10 anni. Secondo quanto dichiarato dalla segretaria al tesoro Janet Yellen e dal direttore dell'Irs Danny Werfel, entro questa settimana sarà presentato il più grande piano di investimenti degli ultimi 50 anni per le attività dell'agenzia Usa. I fondi sono stati assegnati attraverso l'Inflation Reduction Act (Ira), il Pnrr degli Stati Uniti, approvato l'anno scorso. L'Ira suddivide i fondi in quattro categorie principali: 25,3 mld di dollari per l'organizzazione, 3,1 mld di dollari per l'assistenza telefonica, 4,8 miliardi di dollari per le nuove tecnologie e 45,6 mld di dollari per gli accertamenti. Durante il giuramento del nuovo commissario dell'Irs Danny Werfel, la segretaria al Tesoro Janet Yellen ha ribadito la promessa che gli accertamenti non aumenteranno per i contribuenti che guadagnano meno di 400.000 dollari l'anno. "Queste risorse aggiuntive ci aiuteranno a identificare le strutture societarie complesse e le grandi entità che evadono le tasse e a garantire che paghino quanto dovuto. Ho stabilito che queste risorse non saranno utilizzate per aumentare le verifiche sulle piccole imprese e le famiglie che guadagnano meno di 400.000 dollari all'anno", ha dichiarato Yellen. Secondo le recenti proiezioni dell'Irs, il gap fiscale (la differenza tra gettito stimato e raccolto) negli Stati Uniti ammontava a circa 470 mld di dollari l'anno tra il 2017 e il 2019, pari a circa il 2,4% del Pil del paese. Le grandi imprese non versano circa 23 mld di dollari all'anno, mentre le Pmi 14 miliardi. Secondo una agenzia indipendente del governo, Government Accountability Office, i contribuenti con un reddito superiore a 10 milioni di dollari avevano il 21,2% di possibilità di essere controllati nel 2010 e solo il 3,9% nel 2019. I contribuenti con un reddito tra i 5 e i 10 milioni di dollari avevano il 13,5% di possibilità di essere controllati nel 2010 e l'1,4% nel 2019.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

Esenzione Iva per la difesa comune, missioni civili escluse

L'esenzione dall'Iva sulle forniture di beni e servizi per la politica di difesa comune europea non è applicabile alle missioni civili. Questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 8 del 6 aprile 2023, con la quale l'agenzia delle entrate illustra le modifiche apportate all'art. 72 del dpr 633/72 dal dlgs n. 72/2022 di recepimento della direttiva 2019/2235. Estendendo l'agevolazione già prevista per le operazioni di difesa in ambito Nato, l'art. 72 del dpr 633/72, a decorrere dal 1° luglio 2022, dichiara non imponibili anche: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri stati membri dell'Ue destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui esse partecipano a uno sforzo di difesa per la realizzazione di un'attività dell'Ue nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (lett. b-bis); le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui esse partecipano a uno sforzo di difesa per la realizzazione di un'attività dell'Ue nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (lett. b-ter). La circolare chiarisce che rientrano tra le attività concernenti la politica di

sicurezza e di difesa comune dell'Ue (Psdc): le missioni e le operazioni militari; le attività dei gruppi tattici; l'assistenza reciproca; i progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente; l'attività dell'Agenzia europea per la difesa (Aed). Non rientrano nell'agevolazione le operazioni militari effettuate dalle forze armate degli stati membri che, in spirito di solidarietà, operino in un'azione congiunta a seguito di un attacco terroristico o di una calamità in uno degli stati membri, nonché le azioni militari effettuate a seguito di attività bilaterali o multilaterali fra stati membri, estranee alla Psdc. Sono inoltre escluse le missioni civili, anche se rientranti nella Psdc. Le forniture destinate al personale civile sono infatti non imponibili solo nella misura in cui tale personale accompagna le forze armate che svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della Psdc al di fuori del proprio stato membro. Scopo della direttiva, sottolinea l'agenzia, è di evitare che le forze armate operanti nella Psdc siano gravate dell'Iva nello stato membro (diverso da quello di appartenenza) in cui sono stanziati.

Operazioni a favore delle forze armate. Per effetto delle nuove norme, sono operazioni non imponibili, con diritto a detrazione "a monte", le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che, congiuntamente: siano territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia; abbiano come cessionario o

committente una forza armata appartenente a uno stato membro; siano destinate all'uso delle anzidette forze armate o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense; i beni siano ceduti e i servizi siano prestati in uno stato membro diverso da quello di appartenenza delle forze armate cessionarie o committenti; siano finalizzati allo svolgimento delle attività rientranti nella Psdc. Pertanto, in base alla lettera b-bis), sono non imponibili: le cessioni di beni presenti in Italia effettuate nei confronti di forze armate appartenenti ad altri stati membri impegnate in compiti rientranti nella Psdc; se territorialmente rilevanti, le cessioni di beni inviati in Italia e le prestazioni di servizi nei confronti di forze armate appartenenti ad altri stati membri e impegnate in compiti rientranti nella Psdc. La norma non riguarda invece le forniture da chiunque effettuate in Italia nei confronti di forze armate italiane. Quanto alla previsione della lettera b-ter), è richiesto che i destinatari delle forniture siano forze armate stanziati in uno stato membro diverso dall'Italia e appartenenti a uno stato membro "diverso da quello di introduzione" dei beni o dei servizi; rientrano quindi nella previsione anche le forniture nei confronti di forze armate italiane che siano stanziati in un altro stato membro.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata